

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
n. 3232/1996+4719/1999 R.G.

1308/07
1494/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
sezione IV civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Gianna VALLESCURA **Presidente**
Walter SARESELLA **Giudice**
Giovanni ROLLERO **Giudice est.**

riunito in camera di consiglio a seguito di rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 19 ottobre 2006 ed introitata per la decisione in data 8 gennaio 2007, promossa

DA

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

elettivamente domiciliate in via della Guastalla nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Mario Mambrini, che le rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Marcello Taddei del Foro di Trento, per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori in data 19 aprile 2004,

ATTRICI nel proc. nr. 3232/1996 R.G.
CONVENUTE nel proc. nr. 4719/1999 R.G.

[redacted] a C.F. [redacted], elettivamente domiciliata in via Cesare Battisti nr. 1, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Edoardo Del Vesco, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione del proc. nr. 3232/1996 R.G. ed in calce all'atto di citazione del proc. nr. 4719/1999 R.G.

CONVENUTA nel proc. nr. 3232/1996 R.G.

ATTRICE nel proc. nr. 4719/1999 R.G.

[redacted] a C.F. [redacted], elettivamente domiciliata in via della Guastalla nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Mario Mambrini, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Marcello Taddei del Foro di Trento, per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori in data 19 aprile 2004,

CONVENUTA nei procedimenti riuniti

[redacted] a C.F. [redacted]

[redacted] a C.F. [redacted]

elettivamente domiciliati in via corso di Porta Vittoria nr. 18, Milano, presso lo studio del curatore speciale Avvocato Giovanna Condò, che li rappresenta e difende come da decreto di nomina del Giudice tutelare del Tribunale di Milano in data 7 settembre 1998 ed sx art. 86 cpc,

CONVENUTI nel procedimento nr. 3232/1996 R.G.

Oggetto: collazione, scioglimento di comunione ereditaria, pagamento somme

Conclusioni: come da fogli allegati

227, particella 585/2; - due villette nel Comune di Vallarsa – TN – meglio descritte nell'atto di compravendita notaio Dott. Italo Tarsia in data 12/11/1991 Rep. N. 331163, Racc. N. 11207, entrambi oggetto di donazione indiretta, ed accertata e dichiarata occorrendo la donazione medesima) e quindi l'individuazione dell'intera massa ereditaria con richiesta dei relativi rendiconti, e conseguentemente darsi luogo a successione legittima con divisione dell'asse mediante predisposizione di progetto divisionale, ed attribuzione agli eredi di quote di fatto corrispondenti alle cointeressenze di diritto.

2) Sulla base del residuo stato del patrimonio della comunione ereditaria, accertato dal CTU – Amministratore giudiziario dott. Cesare Zafarana come da elaborato depositato in data 2/10/2006:

In via principale: ritenuta l'opportunità per i minori [redacted] ed [redacted] di vedersi assegnato in proprietà indivisa l'appartamento sito in Milano, Via Ajaccio n. 4 dove sin dalla nascita sono vissuti e preso atto dell'impegno della signora [redacted] di accollarsi l'eventuale conguaglio derivante dalla predetta assegnazione e di provvedere al pagamento dello stesso in favore dei coeredi [redacted] e [redacted] senza richiesta di rimborso ai figli: **assegnare ai minori [redacted] ed [redacted] la proprietà indivisa dell'immobile sito in Milano, Via Ajaccio n. 4 con i relativi mobili ed arredi.**

In via subordinata, per il caso di non accoglimento della domanda svolta in via principale: preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una equa

- Con richiesta, per il caso di rimessione della causa sul ruolo, di rifissazione dei termini ex art. 184 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
- In ogni caso ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dalle Signore [redacted], [redacted] e [redacted] rinnovando la sollevata eccezione di decadenza e richiamando i motivi tutti svolti in atti e verbali di causa.
- Con riserva di ogni più ampia e/od ulteriore istanza, trattazione, produzione, deduzione, differente conclusione anche in relazione e ad esito delle sollecitate indagini ed acquisizioni.
- Con ogni più ampia riserva.
- Con il favore delle spese, competenze ed onorari.
- Salvo ogni altro diritto.

Con ossequio.

Milano, 19/10/2006



PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted], i minori [redacted] ed [redacted] e P. [redacted] esponevano:

- di essere, rispettivamente, figlia e moglie, separata senza addebito dal 1980, di [redacted], la cui successione si era aperta in Segrate (MI) il 14 ottobre 1994;
- altri eredi legittimi del predetto erano C. [redacted], figlia del *de cuius* e della sig.ra [redacted] ed i minori A. [redacted] ed A. [redacted], nati nella famiglia di fatto che il defunto aveva costituito con la sig.ra [redacted];
- dopo l'apertura della successione, la sig. [redacted] aveva rinvenuto due scritti di [redacted], con i quali costui aveva disposto di parte delle proprie sostanze in favore della [redacted] e della figlia [redacted] pretermettendo completamente gli altri riservatari;
- un notaio milanese aveva sconsigliato la pubblicazione dei due manoscritti come testamenti olografi del *de cuius*, per l'evidente carenza dei requisiti formali di questo genere di atti;
- ne erano seguite trattative fra le parti, che avevano portato alla stesura di transazioni;
- in particolare, l'11 novembre 1994 era stata firmata una prima transazione, la cui validità, tuttavia, era stata vanificata dalla mancata sottoscrizione di alcuni legittimari;
- una seconda versione non era stata accettata dalle attrici, firmatarie del primo accordo, in quanto costoro erano venute a conoscenza nel frattempo di illegittimi atti di disposizione patrimoniale, in pregiudizio della massa ereditaria;
- successivamente avevano appreso che in data 5 settembre 1995 si era comunque proceduto alla pubblicazione dei due scritti di [redacted] come testamenti olografi.

Su queste premesse le attrici chiedevano che fosse accertata la nullità dei due testamenti, ambedue privi di data, oltre che lesivi dei diritti di taluni fra i legittimari e chiedevano che fosse accertata la loro qualità di eredi e la divisione del patrimonio ereditario, da devolversi secondo le norme sulla successione legittima.

Costituendosi con comparsa depositata il 14 maggio 1996, la sig.ra I. [redacted] contestava la pretesa delle attrici di considerare nulla la transazione dell'11 novembre 1994 a causa della mancata partecipazione dei figli minori all'accordo transattivo e sosteneva che le sigg.re [redacted] e [redacted]

██████████ sottoscrivendo quel contratto, avevano rinunciato alle azioni loro spettanti nella qualità di legittimarie pretermesse.

La sig.ra ██████████ evidenziava di aver provveduto a presentare le denuncia di successione del defunto e segnalava che l'eredità comprendeva rilevanti poste passive, di cui le attrici si erano sempre disinteressate, oltre alle componenti attive menzionate nell'atto di citazione.

La sig.ra ██████████ sottolineava di non aver mai inteso distrarre alcuno dei beni dell'eredità e, riaffermata la validità ed efficacia dell'atto di transazione dell'11 novembre 1994 da lei sottoscritto, sosteneva che i beni non considerati nelle disposizioni di ultima volontà del defunto avrebbero dovuto essere divisi secondo le quote previste dalle norme sulla successione legittima.

La convenuta ██████████ concludeva chiedendo che fosse accertata la piena validità ed efficacia della transazione sottoscritta l'11 novembre 1994 da ██████████, P██████████, ██████████ e lei medesima e che le sigg.re C██████████ e ██████████ fossero condannate in via riconvenzionale a tenerla indenne da tutte le spese anticipate e concernenti l'eredità.

Con comparsa depositata il 6 maggio 1996 si costituiva anche ██████████, chiedendo che fosse accertata la nullità del testamento olografo di A██████████ pubblicato il 5 settembre 1995, che fosse dichiarata la nullità o, comunque, l'inefficacia della scrittura dell'11 novembre 1994, per la mancata sottoscrizione da parte di tutti i soggetti chiamati a succedere al *de cuius* e per la partecipazione all'atto della sig.ra ██████████ in proprio, persona estranea alla successione; si chiedeva altresì che fosse accertata la qualità di eredi in capo al coniuge separato ██████████ ed ai quattro figli e che, conseguentemente il patrimonio ereditario fosse suddiviso fra costoro, attribuendo una quota di 10/30 alla sig.ra ██████████ ed una quota di 5/30 a ciascuno dei figli, previo esperimento di CTU.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 3 giugno 1996, la causa era rinviata all'udienza del 25 ottobre 1996 per gli incumbenti di cui all'art. 183 cpc ed a tale udienza la trattazione della causa era nuovamente rinviata all'11 aprile 1997 per il tentativo di conciliazione delle parti, di cui si disponeva la comparizione personale.

A tale udienza, preso atto della mancata comparizione delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande, era dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale proposta da ██████████ e la causa era rinviata all'udienza del 3 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 184 cpc.

Con ordinanza riservata a tale udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni.

Con ordinanza collegiale del 12 maggio 1998 era dichiarata la contumacia dei minori A██████████ ed A██████████, era disposto l'invio degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di sua competenza e la causa era rimessa sul ruolo del giudice istruttore.

Con provvedimento del giudice tutelare in data 7 settembre 1998, in accoglimento dell'istanza in data 23 luglio 1998 del pubblico ministero, che aveva rilevato una situazione di potenziale conflitto di interessi fra i due minori e la madre [REDACTED], era nominato un curatore speciale di [REDACTED] ed [REDACTED] nella persona dell'avv. [REDACTED] del Foro di Milano.

La curatrice speciale faceva propri i rilievi delle attrici in ordine ai vizi delle schede olografe del *de cuius*, sottolineando la palese lesione dei diritti successori dei due bambini (di quattro ed un anno al momento dell'apertura della successione).

Si faceva rilevare che la scrittura denominata "accordo di eredità", firmata dalla sig.ra [REDACTED] proprio e non già quale legale rappresentante dei due minori era da considerare inefficace e, comunque, nulla o annullabile per mancata adesione di tutte le parti chiamate a succedere e per violazione dell'art. 320 cc.

La curatrice speciale dei due minori formulava conclusioni coerenti con queste premesse e chiedeva anche che fosse accertata la qualità di eredi legittimi di [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] che fosse disposta la collazione dei beni ereditari - in particolare un immobile in Lecce e due immobili in provincia di Trento - oggetto di liberalità in favore degli altri figli da parte del *de cuius*, che fosse determinata la consistenza dell'asse ereditario e che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria, con formazione di un progetto divisionale in funzione delle quote a ciascuno spettanti secondo le norme sulla successione legittima.

All'udienza del 22 ottobre 1998, la prima celebrata dopo la costituzione della curatrice speciale dei due minori, era nuovamente fissata un'udienza per gli incumbenti ex art. 183 cpc, previa rimessione in termini di tutte le parti, ai sensi dell'art. 184 bis cpc.

All'udienza del 23 marzo 1999 fissata a tale scopo non partecipavano la sig.ra [REDACTED] e le due figlie maggiori, adducendo, senza documentarlo, un legittimo impedimento, ma le parti attrici non presenziavano neppure all'udienza del 4 maggio 1999, rifissata per il medesimo incumbente.

Erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ordinanza emessa all'udienza del 20 ottobre 1999 era ordinata a [REDACTED] e [REDACTED] l'esibizione in giudizio degli atti di provenienza dei tre immobili in Lecce e Vallarsa (TN) oggetto della domanda di collazione della curatrice speciale dei minori, erano rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti, era nominato un amministratore della comunione ereditaria, nella persona del dott. Cesare Zafarana, commercialista milanese iscritto all'albo dei CTU di questo Tribunale ed era riservata al prosieguo la nomina di un CTU per la formazione di un progetto divisionale, anche per consentire all'amministratore giudiziario di prendere possesso del

suo incarico e di stendere la sua relazione. La trattazione della causa era, pertanto, rinviata all'udienza del 20 ottobre 2000.

Nel frattempo, con atto di citazione ritualmente notificato il 25 marzo 1999, la sig.ra Di Furia aveva convenuto in giudizio le sigg.re M. P. e C. radicando il procedimento nr. 4719/1999 R.G..

La madre dei due minori, dopo aver brevemente ripercorso le vicende salienti già oggetto del procedimento nr. 3232/1996 R.G., esponeva di aver sostenuto nell'interesse dell'eredità Mancuso una serie di spese dettagliatamente indicate, per un importo complessivo calcolato in £ 292.315.923; l'attrice produceva in copia i relativi giustificativi di spesa e si dichiarava pronta a mettere a disposizione delle altre parti i relativi originali.

Osservava l'attrice di questa ultima causa che, ove si fosse pervenuti, come anch'essa era giunta a ritenere verosimile, alla declaratoria di nullità delle schede testamentarie prive di data con le quali era stata istituita erede, essa avrebbe visto vanificato, in quanto legata al *de cuius* da una mera unione di fatto, ogni suo diritto a partecipare alla successione, pur avendo sostenuto spese rilevanti, delle quali chiedeva di essere rimborsata, *pro quota*, dagli eredi legittimi, dando atto della sua rinuncia a proporre tale domanda, per evidenti ragioni, nei confronti dei propri figli minori, ed A.

La sig.ra A. dichiarava anche di aver dovuto ricorrere al credito bancario per far fronte a talune spese nell'interesse dell'eredità, in particolare per il pagamento dell'imposta di successione, ammontante a £ 68.294.000 e chiedeva, pertanto, che le fossero rimborsati gli interessi passivi corrisposti alla banca mutuante per tali anticipazioni.

Contestualmente, la sig.ra I. dava atto di aver percepito talune somme quale corrispettivo per la locazione di un box auto in Milano e di due alloggi in Puglia, facenti parte dell'eredità e si rendeva disponibile a compensare tali importi, per intero o *pro quota*, con il credito così fatto valere.

Con comparse depositate, rispettivamente, il 2 giugno ed il 9 novembre 1999, M. P. e C. si costituivano nel proc. nr. 4719/1999 R.G., svolgendo difese in larga misura analoghe. In particolare, si eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere della domanda della sig.ra I., indicando quale giudice competente il Tribunale di Trento, nel cui circondario erano residenti le convenute.

Si chiedeva, in ogni caso, la sospensione del giudizio da ultimo incardinato fino alla definizione con sentenza irrevocabile del procedimento nr. 3232/1996 R.G.; si proponeva eccezione di litispendenza, chiedendo, in subordine, la riunione dei due procedimenti e, nel merito, si contestava la fondatezza delle pretese dell'attrice.

All'udienza dell'1 dicembre 1999 era dichiarata la contumacia di [REDACTED] con provvedimento del 9 dicembre 1999 era disposta l'assegnazione del procedimento nr. 4719/1999 R.G. al giudice istruttore del procedimento nr. 3232/1996 R.G.

All'udienza del 20 ottobre 2000 era disposta la riunione delle due cause, era riservata con la decisione sul merito dell'intera controversia la pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] ed era disposta l'effettuazione di una CTU per la formazione di un progetto divisionale, in risposta al quesito assegnato, in questa nuova veste, all'amministratore giudiziario dott. Zafarana nell'udienza del 31 ottobre 2000.

Seguivano tre udienze di mero rinvio, in pendenza di proroghe del termine assegnato al CTU e del termine concesso alle parti per l'esame della relazione, depositata il 20 dicembre 2001.

All'udienza del 19 febbraio 2002 tutte le parti concordavano sull'opportunità di dar seguito alla proposta dell'amministratore giudiziario di vendere parte degli immobili compresi nell'asse ereditario per ottenere in tal modo la liquidità necessaria per estinguere i debiti verso alcune banche, che ammontavano, a quella data, a circa £. 714.000.000.

A questo punto era ravvisata l'opportunità di definire con sentenza le varie questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria e le parti erano invitate a precisare le conclusioni nell'udienza del 22 marzo 2002, nella quale era disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

Con ordinanza emessa all'udienza del 21 maggio 2002 era disposta la separazione delle domande già completamente istruite e con sentenza definitiva in data 21 maggio 2002 il Tribunale accertava la nullità dei due testamenti olografi redatti da [REDACTED] e pubblicati il 5 settembre 1995, dichiarava aperta la successione legittima del predetto, dichiarava eredi legittimi il coniuge separato senza addebito [REDACTED] ed i quattro figli, la prima per una quota di 1/3, i secondi per una quota complessiva di 2/3 e, quindi, per una quota di 2/12 ciascuno ed, infine, annullava l'accordo di eredità sottoscritto l'11 novembre 1994 da [REDACTED] P. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] compensando integralmente le spese di lite fra le parti.

Era disposto il rinvio fino all'udienza del 12 dicembre 2002 per la trattazione delle residue domande, onde consentire alle parti di procedere transattivamente alle vendite al fine di ripianare i debiti dell'eredità.

In tale udienza le parti davano atto della pendenza di trattative, condotte dall'amministratore giudiziario, per la vendita di taluni immobili ereditari e chiedevano un ulteriore rinvio, accordato fino all'udienza dell'8 maggio 2003, nella quale era disposto il deposito di una relazione aggiornata dell'amministratore circa lo stato della comunione ereditaria ed era fissato un nuovo tentativo di conciliazione all'udienza del 30 ottobre 2003.

A tale udienza non presenziavano le parti, fatta eccezione per la curatrice speciale dei due minori ed i procuratori, concordemente, chiedevano che fosse disposto un differimento della trattazione per un tempo non inferiore a sei mesi, essendo, a loro dire, "imminente" la definizione transattiva delle pendenze con le banche BNL e San Paolo di Torino, creditrici dell'eredità Mancuso, al pari della Banca Intesa, con la quale, pure, erano in corso trattative.

All'udienza del 22 aprile 2004 si costituivano nuovi difensori per L. [redacted] per [redacted] e [redacted] ed era disposto l'aggiornamento del progetto divisionale, risalente al dicembre 2001, sia in relazione alla mutata consistenza del patrimonio ereditario, per effetto di talune vendite nel frattempo intervenute, sia in relazione all'opportuno adeguamento dei valori dei singoli immobili, tenuto conto degli incrementi di mercato verificatisi nel corso di circa tre anni.

Nell'udienza del 6 maggio 2004 era affidato al CTU il supplemento di incarico peritale ed era disposto rinvio all'udienza dell'11 novembre 2004, nella quale il CTU ed amministratore giudiziario illustrava alle parti le proposte di acquisto nel frattempo pervenute per due unità immobiliari in provincia di Lecce, la cui vendita era dalle parti ritenuta opportuna, sempre allo scopo di assicurarsi la provvista per pagare i consistenti debiti dell'eredità.

All'udienza dell'8 febbraio 2005 era disposto ulteriore rinvio, come pure all'udienza del 26 maggio 2005, essendo in corso la vendita degli immobili su menzionati, per la quale era stato necessario conseguire l'autorizzazione ex art. 747 cpc.

All'udienza del 28 settembre 2005 le parti e l'amministratore giudiziario davano atto che sull'immobile di via Ajaccio nr. 4, Milano, facente parte della comunione ereditaria, era rimasta iscritta un'ipoteca a favore di Banca Intesa, a garanzia di un credito residuo di € 2.796,70 al 31 luglio 2005. L'amministratore era invitato ad estinguere tale passività con disponibilità liquide della comunione ereditaria, onde evitare che si rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto di credito.

Era disposta per l'udienza del 21 dicembre 2005 una nuova comparizione personale delle parti per un estremo tentativo di conciliazione.

In tale sede la sig.ra [redacted] verbalizzava una sua proposta transattiva, imperniata sull'assunzione del residuo debito ereditario verso la Banca Intesa in capo all'unica parte processuale esclusa dalla comunione ereditaria, nel quadro di un tentativo di composizione della vicenda successoria tesa ad assicurare la miglior tutela degli interessi di vita e non soltanto patrimoniali dei due coeredi minori, figli della sig.ra [redacted] per i quali l'immobile ereditario di via Ajaccio nr. 4, Milano aveva costituito la casa di abitazione fin dalla nascita.

Essendosi le attrici riservate l'eventuale accettazione della proposta transattiva e dovendo, a sua volta, la curatrice speciale dei minori chiedere le prescritte autorizzazioni, era disposto un

ulteriore rinvio all'udienza del 2 febbraio 2006, in pendenza del quale il CTU era chiamato ad aggiornare nuovamente il progetto divisionale, in modo da tener conto della collazione per imputazione del valore all'apertura della successione degli immobili in Lecce e Vallarsa (TN), per il caso in cui le stesse dovessero considerarsi oggetto di liberalità di [redacted] in favore delle due figlie maggiori.

All'udienza del 2 febbraio 2006 le parti davano atto che la proposta di transazione della sig.ra [redacted] non era stata accettata dalle sigg.re [redacted] mentre il CTU depositava l'ultimo aggiornamento della proposta divisionale, dando atto della pendenza di avanzate trattative con tali eredi [redacted] debitori della comunione ereditaria. Nella medesima udienza l'amministratore era invitato ad utilizzare interamente le residue disponibilità liquide della comunione ereditaria, pari a circa 25.000,00 €, per saldare in parte il debito dell'eredità verso Banca Intesa, riducendo in tal modo le passività della comunione ereditaria verso questo soggetto, il cui credito era garantito da un'ipoteca a suo tempo accesa su un immobile personale della sig.ra [redacted], quindi, su un bene non appartenente alla comunione ereditaria.

Era disposto rinvio all'udienza del 16 marzo 2006 per la precisazione delle conclusioni, ma a tale udienza, in assenza di comunicazioni circa l'esito della trattativa con gli eredi [redacted] e circa la consistenza del debito ancora in essere verso Banca Intesa e, quindi, nell'incertezza in ordine alla entità attuale di poste attive e passive del patrimonio ereditario era disposto un ulteriore breve rinvio, per l'udienza del 29 marzo 2006, per acquisire tali notizie presso l'amministratore giudiziario.

All'udienza del 29 marzo 2006 l'amministratore giudiziario dava atto che le sigg.re [redacted] e [redacted] non avevano prestato il consenso alla transazione proposta dagli eredi [redacted] debitori della comunione ereditaria e, in particolare, la sig.ra [redacted] verbalizzava la sua disponibilità a veder ricompreso il credito verso gli eredi [redacted] nella sua quota in sede divisionale, per un controvalore di € 40.000,00.

Contestualmente il procuratore della sig.ra [redacted] dava atto dell'intenzione della sua assistita di accollarsi ogni passività che avesse dovuto gravare sui suoi figli, i condividenti minori [redacted] ed A [redacted], nel caso in cui si fosse assegnata a costoro la casa di via Ajaccio nr. 4, Milano.

Una dichiarazione in tal senso, sottoscritta dalla sig.ra [redacted] e siglata dal giudice istruttore, era allegata al verbale dell'udienza del 14 marzo 2006.

Era, a questo punto, assegnato un ulteriore termine al CTU per apportare al progetto divisionale le rettifiche rese necessarie da tali ultime evenienze e dopo il deposito, il 2 ottobre 2006, di una relazione intitolata "stato della comunione al 30 settembre 2006 e ipotesi di divisione della

unione, all'udienza del 19 ottobre 2006 le parti precisavano le conclusioni nelle cause riunite come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio di comparse conclusionali e repliche, la causa era trattenuta per la decisione collegiale nell'udienza del 6 febbraio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare le questioni controverse tra le parti, occorre effettuare una breve ricognizione del patrimonio ereditario oggetto della domanda di divisione che, depauperato da talune vendite di immobili rese necessarie per pagare in parte i consistenti debiti del *de cuius* verso talune banche, risulta ora così composto:

- 1) un appartamento di tre locali, cucina abitabile, doppi servizi, corridoi di disimpegno, due balconi e cantina in Milano, al 5^o piano dello stabile di via Ajaccio nr. 4;
- 2) una palazzina in Comune di Presicce (LE), al nr. 18 della via Bellini, comprendente un locale ad uso deposito al piano terreno ed un appartamento di cinque vani, cucina e doppi servizi al sovrastante piano primo;
- 3) il 95% delle quote societarie della S. [REDACTED] liquidazione, con sede legale in Milano, via Salvemini nr. 9, avente un patrimonio netto il cui valore coincide sostanzialmente (v. relazione CTU in data 30 settembre 2006) con il valore dell'unico bene di proprietà della società, un fabbricato in Comune di Salve (LE), località Terramascia di Pescoluse (descritto alle pagg. 20-23 della relazione di CTU in data 14 ottobre 2004);
- 4) un credito nei confronti della "Impresa edile eredi di [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] di Presicce (LE), originato dal contratto preliminare che A. [REDACTED] aveva sottoscritto il 31 agosto 1991 per l'acquisto di un appartamento ed un box in Presicce, via Bellini nr. 14/e e 16/c, per il prezzo, interamente pagato, di £ 67.500.000, senza che fosse stato in seguito possibile formalizzare la compravendita con un rogito notarile; l'immobile risulta al momento intestato alla società di persone formata dagli eredi del promittente venditore, [REDACTED] nel frattempo deceduto;
- 5) vari valori mobiliari (saldi di rapporti bancari, beni mobili ed arredi contenuti nell'appartamento di via Ajaccio nr. 4, Milano ed il contenuto di una cassetta di sicurezza presso l'agenzia 29 di Milano della banca San Paolo di Torino, per complessivi € 4.276,28 (secondo le indicazioni a pag. 8 della relazione del CTU di data 30 settembre 2006), cui deve aggiungersi il saldo attivo del conto corrente intestato all'amministrazione giudiziaria dell'eredità [REDACTED] pari ad € 904,13.

per effetto dell'estinzione da parte di costei, con il pagamento di € 135.000,00, del debito ereditario verso Banca Intesa, con conseguente surrogazione nella posizione del creditore, nonché dell'effettuazione da parte della sig.ra [redacted] di numerose spese nell'interesse della comunione ereditaria (pagamento di debiti del defunto, di oneri condominiali ed imposte per gli immobili comuni, delle imposte di successione, spese varie, come documentate nei numerosi giustificativi di spesa prodotti nel fascicolo della difesa [redacted]).

E' da dire subito, con riserva di approfondire l'argomento nel prosieguo, che molti crediti esposti dalla sig.ra [redacted] e presi in considerazione dal CTU per la formazione del progetto divisionale sono stati vivacemente contestati dalla difesa delle sigg.re [redacted] M [redacted], che assumono che gli importi esposti dalla controparte e recepiti dal CTU non sono, almeno in parte, riferibili alla comunione ereditaria, ma sono stati spesi da costei nell'esclusivo interesse proprio e dei due coeredi minori.

Si deve anche osservare che il CTU ha predisposto due versioni diverse del progetto divisionale, a seconda che si considerino o meno come oggetto di liberalità indirette fatte in vita dal *de cuius* alle due figlie maggiori, rispettivamente, l'acquisto della piena proprietà di due appartamenti in Comune di Vallarsa (TN) da parte di [redacted] in data 12 novembre 1991 e l'acquisto da parte di [redacted] della nuda proprietà di altro immobile in Lecce, di cui il padre contestualmente acquistava l'usufrutto, in forza di atto del 9 settembre 1986.

La curatrice speciale dei minori [redacted] ed [redacted] costituendosi nel giudizio promosso da [redacted] e P [redacted], ha chiesto la collazione di tali beni, sul presupposto, implicito ma chiaro, della natura liberale di tali attribuzioni patrimoniali in favore di [redacted] e [redacted], sebbene costoro figurassero, in ambedue i casi, quali acquirenti in contratti di compravendita conclusi con terzi.

La difesa delle sigg.re [redacted] (cfr. a pagg. 8-10 della comparsa conclusionale) contesta la domanda di collazione sotto vari profili.

Nel merito, si sostiene che non vi è prova del fatto che il prezzo delle due compravendite sia stato pagato dal padre in luogo delle figlie.

Si concede che è "possibile" o, addirittura, "probabile" che ciò sia avvenuto, ma si sostiene che manca una qualsiasi prova attendibile di tale evenienza: in particolare, tale conclusione non potrebbe essere suffragata da presunzioni gravi, precise e concordanti.

precisione e concordanza, si possa ricavare la conclusione che il corrispettivo delle due compravendite venne pagato da A [redacted] e non già dalla due figlie.

Si consideri, in primo luogo, la giovanissima età di [redacted] e [redacted] la prima aveva solo venticinque anni al momento in cui divenne proprietaria dei due appartamenti in Vallarsa e la seconda sottoscrisse il rogito di acquisto dell'appartamento in Lecce, rivenduto a terzi pochi mesi dopo l'apertura della successione, quando aveva compiuto i diciotto anni solo da alcuni mesi. Si noti anche che non sono stati neppure allegati il possesso di alcun reddito od una qualsivoglia, autonoma consistenza patrimoniale delle due giovani all'epoca dei due acquisti immobiliari e che nel caso della compravendita a beneficio della figlia C [redacted] A [redacted] aveva ritenuto opportuno riservarsi il diritto di usufrutto sull'immobile, circostanza chiaramente indicativa di un utilizzo del diritto reale di godimento con una funzione di "garanzia" della conservazione in ambito familiare di un investimento paterno di cui la figlia era mera beneficiaria.

Non paiono fondate, per altro verso, le obiezioni della difesa delle sigg.re [redacted] in ordine alla insostenibilità della domanda di collazione in assenza di una domanda volta a far dichiarare la simulazione delle compravendite per effetto delle quali [redacted] C [redacted] sono divenute proprietarie degli immobili in Vallarsa e Lecce.

Il caso di specie, infatti, nulla ha a che vedere con la simulazione, ma è riconducibile al fenomeno comunemente indicato come "intestazione di beni sotto nome altrui", che si ha quando il soggetto beneficiato acquista da un terzo un bene con un atto a titolo oneroso, pagando il prezzo con denaro messo a disposizione dal donante. La compravendita fra il beneficiato ed il terzo è vera e reale e l'intento liberale si realizza nel rapporto fra il primo e l'autore della donazione indiretta, che paga direttamente il prezzo della compravendita ovvero fornisce all'acquirente i mezzi finanziari per adempiere a tale obbligazione.

In tali casi, come ormai riconosce la giurisprudenza di legittimità, (cfr., in luogo di molte, Cass. sent. nr. 1956/1989, nr. 9282/1992 a Sez. un. e nr. 5310/1998) oggetto della collazione è l'immobile e non già il denaro utilizzato per acquistarlo e nella domanda di collazione proposta dalla curatrice dei coeredi minori [redacted] ed A [redacted] è implicita, per la lettera dell'art. 737 cc, la domanda di accertamento della natura di donazioni indirette in favore di [redacted] e [redacted] delle due compravendite con le quali costoro, nel 1986 e nel 1991, rispettivamente acquisirono la proprietà degli immobili in Vallarsa e Lecce.

La difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] ha posto in dubbio anche che la curatrice speciale dei due minori fosse legittimata a proporre la domanda di collazione, in difetto di autorizzazione del giudice tutelare a tale iniziativa processuale.

L'eccezione non è fondata. Si è visto in precedenza che la necessità che i due minori, convenuti nel procedimento nr. 3232/1996 R.G. e non costituiti in giudizio fossero assistiti da un curatore speciale per la potenziale situazione di conflitto di interessi con la madre P. [redacted] pure convenuta in quella causa, in proprio oltre che come rappresentante legale dei due figli minori, venne ravvisata dal Tribunale con l'ordinanza collegiale del 12 maggio 1998 e che questa conclusione fu condivisa dal giudice tutelare, che nominò il curatore speciale nella persona dell'avv. Condò, proprio per la partecipazione al procedimento nr. 3232/1996 R.G.

Il provvedimento di nomina del giudice tutelare non contiene alcuna limitazione in ordine al contenuto ed alle modalità di esercizio dei poteri difensivi nell'interesse dei due minori convenuti in giudizio ed, in ogni caso, l'avv. Condò chiese in data 1 ottobre 1998 l'autorizzazione a costituirsi nel procedimento nr. 3232/1996 R.G., allegando all'istanza la copia della comparsa di costituzione con la quale era proposta, fra l'altro, la domanda di collazione ed il giudice tutelare autorizzò l'iniziativa giudiziaria con decreto in pari data. (v. doc. "C" fasc. A [redacted] ed [redacted])

A questo rilievo si deve aggiungere la considerazione del fatto che la domanda di collazione delle donazioni indirette di cui altri coeredi avevano beneficiato, essendo unicamente finalizzata ad accrescere la massa ereditaria alla cui divisione partecipano i minori, ha tipicamente una finalità recuperatoria, volta esclusivamente al miglioramento della consistenza patrimoniale dei soggetti incapaci e, pertanto, può farsi rientrare in quell'ampia categoria di azioni per le quali la dottrina e giurisprudenza dominanti escludono la necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare anche nell'ipotesi di giudizi promossi per iniziativa dei genitori, legali rappresentanti dei minori.

Risolutiva, infine, appare la dichiarazione a verbale dell'udienza del 21 dicembre 2005 dell'avv. [redacted] di Trento, comparso oltre che come difensore delle sigg.re [redacted] e [redacted] e [redacted] anche come procuratore speciale delle prime due, ai fini dell'esperimento dell'estremo tentativo di conciliazione della causa: il legale, infatti, dichiarava di non contestare la domanda di collazione svolta dalla curatrice speciale dei due minori, ma solo la stima del valore al tempo dell'apertura della successione dei beni immobili per i quali era stata richiesta la collazione.

La portata sostanziale di questa dichiarazione a verbale è stata esclusa dalla difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] che in memoria di replica conclusoriale (v. a pagg. 5-6) ha sostenuto che tali affermazioni sono state fatte "in previsione ed in funzione di un possibile componimento stragiudiziale", ma è sufficiente leggere il verbale dell'udienza su menzionata per constatare che alcuna "riserva" in tal senso venne formulata dal difensore e procuratore speciale ivi intervenuto, che, per contro, muoveva specifiche contestazioni in punto di stima del valore degli immobili rilevanti per la domanda di collazione e la circostanza non può certo essere attribuita ad una mera

dimenticanza (del resto irrilevante in questa sede), considerato che in tutti gli scritti difensivi ed in tutte le udienze di un processo particolarmente tormentato, le sig.re [redacted] [redacted] hanno costantemente contestato tutte le pretese delle controparti e si sono sottratte, fino all'udienza del 21 dicembre 2005, ai tentativi di conciliazione di una causa che per diverse, ma concomitanti ragioni (la presenza di rilevanti passività ereditarie ed un attivo assolutamente modesto, una volta estinti i debiti degli eredi verso gli istituti di credito, avuto riguardo anche ai costi del contenzioso e di un'amministrazione giudiziale della comunione ereditaria resasi, tuttavia, necessaria per la totale mancanza di collaborazione fra i coeredi) più di ogni altra imponeva al giudicante (ed alle parti ed ai loro difensori) di non lasciare intentata alcuna iniziativa rituale per conseguire la conciliazione della lite.

Fermo restando, pertanto, che si dovrà prendere in considerazione in questa sede solo l'ipotesi di progetto divisionale che prevede la collazione dei tre immobili di cui si è detto, occorre ora stabilire se abbia correttamente operato il CTU laddove ha tenuto presente il valore al momento dell'apertura successione della piena proprietà dell'appartamento di Lecce, del quale [redacted] [redacted] ed il padre A. [redacted] nel 1986 avevano acquisito, rispettivamente, la nuda proprietà e l'usufrutto.

Tale scelta è stata censurata dalla difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] che ha osservato che, avendo [redacted] acquistato la sola nuda proprietà, ove si ritenesse che attraverso la compravendita si era realizzata una donazione indiretta del padre a vantaggio della figlia, si sarebbe dovuto collazionare per imputazione soltanto il valore della nuda proprietà e non della piena proprietà dell'appartamento di Lecce.

Pare, al contrario, che la soluzione prescelta dal CTU sia conforme al disposto dell'art. 747 cc perché, dovendosi effettuare la riunione fittizia del *relictum* con il *donatum* al momento dell'apertura della successione ed estinguendosi con la morte dell'usufruttuario, che è anche il *de cuius*, il diritto reale di godimento sul bene oggetto della donazione indiretta, ne consegue che al momento rilevante per la collazione [redacted] acquisì la piena proprietà dell'immobile da collazionare, sicché dovrà essere imputato all'attivo ereditario il valore della piena proprietà del bene: diversa, evidentemente, sarebbe stata la soluzione nel caso in cui l'immobile oggetto della donazione indiretta fosse stato gravato di un diritto di usufrutto a favore di persona diversa dal *de cuius*, ancora vivente al momento dell'apertura della successione.

Altra questione su cui occorre fare chiarezza prima di occuparsi del merito delle stime e dei conteggi eseguiti dal CTU, attiene alla incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, eccepita dalle difese di [redacted] so e di [redacted] e [redacted] all'atto della costituzione

nel procedimento nr. 4719/1999 R.G., con individuazione del Tribunale di Trento quale autorità giudiziaria competente in relazione ai luoghi di residenza delle tre convenute.

In conformità alle indicazioni offerte nell'ordinanza emessa dal giudice istruttore all'udienza del 20 ottobre 2000, si deve escludere che nel caso di specie la competenza per territorio possa essere determinata secondo le regole che individuano il foro generale delle persone fisiche, dovendo, invece, aversi riguardo al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, per il quale la competenza territoriale appartiene sicuramente al Tribunale di Milano, posto che sono sorte e debbono eseguirsi in Milano le obbligazioni dedotte in giudizio dalla sig.ra [redacted] oltre che al disposto dell'art. 31 cpc, essendo evidente che il procedimento nr. 4719/1999 R.G. concerne obbligazioni dei coeredi verso la sig.ra [redacted] attrice in quella causa, relativamente a spese da costei fatte, in tesi, nell'interesse della comunione ereditaria, per la conservazione e gestione dei beni comuni ovvero relativamente a crediti che la stessa [redacted] vantava nei confronti del *de cuius* e che ora gravano sul patrimonio ereditario, oggetto della domanda di divisione. Pare sostenibile, pertanto, che, anche a non voler ritenere sussistenti pure i presupposti di applicabilità dell'art. 22 I comma nr. 3) cpc, la domanda coltivata nel procedimento nr. 4719/1999 R.G. sia, comunque, accessoria rispetto a quella di scioglimento della comunione ereditaria proposta nel procedimento nr. 3232/1996 R.G., cosicchè anche sotto questo concorrente profilo dovrebbe ravvisarsi la competenza dell'autorità giudiziaria milanese.

E' fondata, invece, la richiesta della difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] di addebitare esclusivamente ai minori A [redacted] ed A [redacted] l'importo di € 12.224,00, comprensivo di oneri accessori, liquidato in favore della curatrice speciale avv. Condò per l'assistenza prestata ai due minori a partire dalla nomina nel settembre 1998 e fino all'attualità.

Si tratta, infatti, di una remunerazione per un'attività posta in essere nell'esclusivo interesse dei due coeredi minori; si deve anche tenere presente che la nomina della curatrice speciale è stata necessitata unicamente dalla situazione di potenziale conflitto di interessi tra la loro posizione processuale di convenuti nel procedimento nr. 3232/1996 R.G. e quella della madre, loro legale rappresentante, convenuta in questo procedimento ed attrice in quello successivamente rubricato con il nr. 4719/1999 R.G.

Non vi è pertanto alcuna ragione di porre parzialmente a carico delle coeredi [redacted] e [redacted] un esborso provvisoriamente anticipato con fondi dell'amministrazione giudiziaria della comunione, ma di competenza dei soli A [redacted] ed A [redacted], i quali, pertanto, dovranno rifondere alle altre tre condividenti la quota parte dell'importo sopra detto a ciascuna addebitato: € 4.077,66, pari ad 1/3, a [redacted] ed € 2038,83, pari a 2/12, ciascuna, a [redacted] e P [redacted].

Poste queste premesse di ordine generale, e il caso ora di esaminare più analiticamente il progetto divisionale predisposto dal CTU, nella versione comprendente, per le ragioni sopra illustrate, la collazione per imputazione del valore alla data di apertura della successione degli immobili in Vallarsa e Lecce, per verificare la fondatezza dei rilievi delle parti in ordine alle singole poste del progetto, tanto sul versante delle attività quanto su quello delle passività ereditarie.

Come già si è accennato le passività consistono unicamente di debiti della comunione ereditaria verso la sig.ra [REDACTED], a seguito del pagamento da parte di costei del debito degli eredi verso la Banca Intesa, con surrogazione nella posizione dell'istituto creditore nonché a seguito dall'anticipazione di spese per la conservazione e gestione dei beni comuni e dal pagamento di ulteriori debiti del *de cuius* ad opera della sig.ra [REDACTED] che non è erede.

Nulla quaestio per quanto concerne il debito di 135.000,00 verso la Banca Intesa (ora Intesa Gestione Crediti SpA, infine ceduto, v. all. 2 alla relazione del CTU di data 30 settembre 2006, alla SpA Italfondario) che la sig.ra [REDACTED] si è accollata con la dichiarazione scritta del 14 marzo 2006, allegata al verbale dell'udienza del 29 marzo 2006.

Nella versione finale del progetto divisionale il CTU ha confermato le conclusioni della precedente relazione in data 14 ottobre 2004, indicando nella somma di € 81.135,00 l'entità complessiva delle anticipazioni fatte dalla sig.ra [REDACTED] alla comunione ereditaria.

Tale importo deriva dalla somma delle anticipazioni eseguite dalla convivente del *de cuius*, fino al ragguardevole importo di £ 292.315.923, da cui la stessa parte aveva detratto quanto da lei incassato per la locazione di taluni immobili ereditari, con la conseguente riduzione del credito fino alla concorrenza di £ 258.156.214. (v. relazione di CTU del 14 ottobre 2004, spec. a pag. 32) Una ulteriore compensazione è stata correttamente eseguita dal CTU (sia pur indicando in maniera imprecisa la causale dell'operazione, v. relazione del 14 ottobre 2004, pag. 32), che ha detratto dal credito complessivo esposto dalla sig.ra Di Furia l'importo di £ 100.000.000, che il *de cuius* aveva versato alla sig.ra Renata Preziati quale caparra confirmatoria per l'acquisto di altro appartamento nello stabile di via Ajaccio nr. 4, Milano, poi perfezionato dalla sig.ra [REDACTED] proprio dopo la morte del compagno. Detratte ulteriormente altre due piccole poste passive, il CTU determinava in £ 157.099.214, corrispondente ad € 81.135,00 l'importo del credito della sig.ra Di Furia sulla base dei giustificativi di spesa dalla stessa prodotti al momento della costituzione nel proc. nr. 3232/1996 R.G..

Sostiene la difesa delle sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. comparsa conclusionale a pagg. 15-17) che la somma di £ 100.000.000, di cui la sig.ra [REDACTED] ha usufruito, dovrebbe essere rivalutata e maggiorata degli interessi legali. Sul punto occorre osservare che, trattandosi di un debito di valuta della sig.ra [REDACTED] verso la comunione ereditaria, è esclusa la rivalutazione monetaria.

Quanto agli interessi legali occorre osservare, per un verso, che la pretesa di queste parti non è assistita da una tempestiva e rituale domanda (non apparendo sufficiente la generica domanda di rendiconto proposta da queste parti con l'atto di citazione del procedimento nr. 3232/1996 R.G.) e che, per altro verso, la misura degli interessi legali eventualmente dovuti dalla sig.ra Di Furia su questa somma sarebbe sicuramente inferiore all'entità degli interessi legali dei quali la comunione ereditaria sarebbe debitrice nei suoi confronti, a fronte di anticipazioni, solo in parte qui contestate, di maggiore entità e per più lunghi periodi di tempo.

Sempre con riferimento alle passività ereditarie ha osservato la difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] che non potrebbe essere riconosciuto alcun credito a favore della sig.ra [redacted] per spese ed anticipazioni riconducibili alle seguenti causali: 1) spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'appartamento di via Ajaccio nr. 4, Milano, 2) pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta di successione di [redacted] 3) pagamento di effetti cambiari a firma [redacted] messi prima dell'apertura della successione a favore della ditta del *de cuius* "Corredi Confezioni [redacted]", 4) pagamento del debito della ditta "[redacted]" verso il fornitore Manifatture [redacted] di Pesaro.

Per effetto di tali deduzioni il credito della sig.ra [redacted] verso la comunione ereditaria dovrebbe ridursi, ad avviso delle sigg.re [redacted] e [redacted] ad una somma non superiore a £ 87.167.473, pari ad € 45.018,24. (cfr. comparsa conclusionale, spec. a pagg. 6-8)

Sostengono, in particolare, costoro che il pagamento delle cambiali (tutte prodotte in copia nel fasc. [redacted]), emesse nel 1993 e 1994, con scadenze nell'ultimo trimestre del 1994 ovvero nel primo trimestre del 1995, sarebbe da ricondurre alla gestione dell'attività commerciale del *de cuius*, proseguita dalla convivente dopo la morte di [redacted] e parimenti affermano che il debito di £ 26.735.738 verso il fornitore [redacted] saldato dalla sig.ra [redacted] come da quietanza del creditore in data 18 febbraio 1998, (v. doc. 22 fasc. [redacted] non sarebbe da riferire a forniture di merci eseguite ad [redacted] ma alla sua compagna, dopo l'apertura della successione.

Si tratta, a ben vedere, di mere "ipotesi di lavoro", in ambedue i casi, posto che, a fronte dei documenti prodotti dalla sig.ra [redacted] che attestano il pagamento di cambiali emesse prima dell'apertura della successione ed il pagamento di numerosi insoluti, che avevano dato luogo a protesti, per forniture di merci della Manifatture [redacted] alla ditta "[redacted]" (così indicata nell'atto di quietanza), nulla le sigg.re [redacted] e [redacted] hanno provato o si sono offerte di provare benché non mancasse la possibilità di acquisire (ad esempio tramite la consultazione del "bollettino dei protesti" oppure mediante la richiesta di esibizione delle scritture della Srl

Manifatture [redacted] ecc.) il riscontro documentale della fondatezza di eccezioni che si risolvono, in carenza di sostegno probatorio, in mere illazioni.

E' poi da dire che la pretesa delle sigg.re [redacted] e M [redacted] di non riconoscere, a credito della sig.ra [redacted] (che non è erede), l'importo dell'acconto (£ 10.820.000, versato il 23 giugno 1997, v. ricevuta di pagamento, doc. 24 fasc. [redacted] e del saldo (£ 68.294.000, versato il 25 gennaio 1999, v. ricevuta di pagamento, doc. 30 fasc. I [redacted] dell'imposta di successione si fonda, a tutto voler concedere, su di un equivoco.

Affermano, infatti, costoro che il rimborso di tali anticipazioni non sarebbe dovuto perché la relativa pretesa tributaria sarebbe stata annullata da una sentenza emessa nell'anno 2001 dalla Commissione tributaria di Milano. Ha chiarito, tuttavia, il CTU (v. a pagg. 32-33 della relazione in data 14 ottobre 2004) che l'imposta principale era stata a suo tempo pagata dalla sig.ra [redacted] sul presupposto della sua qualità di erede e che in seguito l'Ufficio del Registro di Milano aveva notificato un accertamento di maggior valore dell'asse ereditario di £ 144.887.000, da cui era scaturita una ulteriore pretesa tributaria per £ 40.800.000. Contro questo accertamento era stato proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria che, con sentenza di primo grado, non appellata dall'Ufficio impositore e divenuta irrevocabile, aveva annullato l'avviso di accertamento, ferma restando l'imposta principale (acconto e saldo) già versata dalla sig.ra [redacted]

La tesi delle sigg.re [redacted] e M [redacted] (che non hanno prodotto la sentenza di Commissione tributaria cui hanno fatto riferimento) si basa, pertanto, su di una inesatta rappresentazione dell'accaduto, pur dopo i chiarimenti offerti dal CTU e deve essere completamente disattesa.

Queste parti escludono anche che possano essere rimborsate alla sig.ra [redacted] le spese condominiali dell'appartamento di via Ajaccio nr. 4, Milano dove hanno vissuto fin dalla nascita (nel 1989 e nel 1993) i due ultimi figli di A [redacted] in quanto si tratta di bene dalla stessa esclusivamente goduto insieme ai due minori.

Sul punto occorre osservare che pacificamente anche questo immobile appartiene alla comunione ereditaria e che, pertanto, le relative spese di gestione debbano essere addebitate a tutti i coeredi. Tale debito potrebbe essere in tutto o in parte compensato con il debito per indennità di occupazione dei coeredi che hanno avuto il godimento esclusivo del bene (i bambini [redacted] ed A [redacted] di quattro ed un anno al momento della morte del padre) verso gli altri coeredi. E' da dire, tuttavia, che tale domanda è stata proposta in via riconvenzionale nel procedimento nr. 4719/1999 R.G. dalla sola C [redacted] nei confronti della sola [redacted] che non è erede e non nei confronti dei due coeredi minori, che sarebbero stati passivamente legittimati, mentre non è stata proposta dalle sigg.re [redacted] e F [redacted] che hanno convenuto i due minori e la sig.ra [redacted] nel procedimento nr. 3232/1996 R.G., non apparendo a tal fine

sufficiente la mera formulazione di una generica domanda di rendiconto, da intendersi, del resto, proposta nei confronti della sola [REDACTED]

E' da dire anche che in maniera del tutto irrituale la domanda di condanna dei minori (e della sig.ra [REDACTED] al pagamento dell'indennità per il godimento dell'immobile di via Ajaccio nr. 4 è stata precisata per la prima volta nell'interesse delle sig.re [REDACTED] all'udienza del 19 ottobre 2006. Su tale domanda nuova, come su altre allo stesso modo precisate per la prima volta in quella sede dai nuovi procuratori di queste parti, le difese della sig.ra [REDACTED] e dei due minori non hanno accettato il contraddittorio. (v. a verbale dell'udienza del 19 ottobre 2006)

Da quanto sin qui detto consegue che, anche alla luce dell'analisi delle su esaminate censure, possono essere integralmente recepite le conclusioni cui è pervenuto il CTU con riferimento alle passività da cui è gravata l'eredità [REDACTED]

Venendo, ora, ad esaminare le poste dell'attivo ereditario, si possono dapprima esaminare le questioni controverse che riguardano le componenti mobiliari dell'eredità di [REDACTED]

La difesa delle sigg.re [REDACTED] [REDACTED] ha indicato in £ 144.887.000, pari ad € 74.827,89, il valore delle merci rinvenute nei negozi gestiti dal defunto in via Console Flaminio nr. 2, Milano, sulla base di una stima eseguita dal rag. David Panareo e riportata nella situazione patrimoniale al 13 febbraio 1995 (doc. 8 fasc.degli avv.ti Taddei e Mambrini), ove si precisava che si era avuto riguardo anche alla "obsolescenza" della merce, costituita per la maggior parte da capi di abbigliamento "fuori moda".

Il valore di realizzo di questi beni è stato stimato in £ 5.445.000, pari ad € 2.817,27 il 3 novembre 2000 dall'esperto stimatore geom. Pettorali, nominato dal giudice istruttore, le cui valutazioni sono state contestate dalla difesa delle sigg.re [REDACTED] [REDACTED] che ha evidenziato la rilevante differenza rispetto alla stima del magazzino eseguita circa sei anni prima dal rag. Panareo.

E' da dire anche che la merce è stata venduta in blocco solo il 24 febbraio 2004, con un ricavo di € 2.000,00, versato sul conto corrente intestato all'amministrazione giudiziaria ed utilizzato per le spese di questa gestione.

Sostengono le sigg.re [REDACTED] [REDACTED] (v. a pag. 13 della comparsa conclusionale) che la sig.ra [REDACTED] avrebbe, in realtà, alienato il magazzino della ditta del suo compagno, trattenendo il ricavato.

Anche in questo caso "l'ipotesi di lavoro" di queste parti è rimasta priva di supporto probatorio, sembrando, evidentemente, contraria alle regole generali in tema di onere della prova la pretesa delle sigg.re [REDACTED] [REDACTED] di richiedere alla sig.ra [REDACTED] la prova della vendita di queste merci e del prezzo effettivamente ricavato.

Si deve anche osservare che il documento denominato "inventario di eredità" a firma del rag. Panareo, commercialista di fiducia del *de cuius*, che contiene la stima del "magazzino" della ditta di A [redacted], è stato prodotto dalla difesa delle sigg.re M [redacted] N [redacted] del tutto irritualmente, solo in allegato alla comparsa conclusionale (così come tutti i documenti sub nr. 1-14 del fascicolo depositato dagli avv.ti T [redacted] e M [redacted] senza riguardo alcuno per le preclusioni istruttorie, maturate ormai da alcuni anni.

In ogni caso, quand'anche si volesse valutare la rilevanza di questo documento, non si potrebbe fare a meno di constatare come non si sia neppure tentata una verifica della corrispondenza fra la l'entità delle rimanenze di magazzino stimate dal rag. Panareo pochi mesi dopo l'apertura della successione e l'entità delle scorte reperite dal perito estimatore geom. Pettorali, nominato sei anni dopo la morte del *de cuius*. In difetto di tale riscontro documentale, considerato anche che l'inventario di eredità a suo tempo redatto dal notaio [redacted] di Milano (doc. 3 fasc. [redacted]) non ha minimamente preso in considerazione questi beni, non si può attribuire alcuna particolare rilevanza alla sensibile differenza di valutazione fra la stima del commercialista di fiducia di [redacted] e la stima d'ufficio, soprattutto ove si consideri che in questo settore commerciale le merci sono soggette ad una rapidissima "obsolescenza" e vedono il loro valore di realizzo drasticamente ridimensionato nel volgere anche di pochi mesi, come il fenomeno dei "saldi di stagione" ogni anno dimostra, sicchè ben si comprende che in sei anni circa il valore di questo genere di "magazzino" possa, di fatto, essersi quasi azzerato.

La difesa delle sigg.re [redacted] e M [redacted] censura anche il fatto che si sia attribuito alla ditta individuale "I [redacted]" un valore pari a zero, come da inventario di eredità su richiamato. Si afferma che l'attività sarebbe stata continuata dalla sig.ra I [redacted] e si sostiene che all'azienda dovrebbe essere attribuito un valore non inferiore a 5.000,00 €.

A sostegno di queste conclusioni la difesa M [redacted] sottopone all'attenzione del collegio una "visura" camerale del 7 dicembre 2006 (doc. 12 fasc. avv.ti T [redacted] e M [redacted]) e l'ormai più volte menzionata situazione patrimoniale compilata dal rag. Panareo, dalla quale si evincerebbe che l'azienda commerciale di A [redacted] aveva conseguito un utile di esercizio di £ 1.482.100 nell'anno 1993, precedente l'apertura della successione.

Della inutilizzabilità di questi documenti già si è detto e non si può fare a meno, a questo punto, di osservare come una parte assai cospicua delle argomentazioni difensive per le sigg.re [redacted] N [redacted] sia stata basata su allegazioni documentali, che, a rigore, non possono neppure definirsi "produzioni", sia pur tardive, perché i docc. sub. 1-14 del fascicolo predisposto dagli attuali difensori di queste parti sono stati inseriti materialmente nel fascicolo di parte solo al momento del deposito della comparsa conclusionale, al di fuori di qualsiasi contraddittorio

processuale, senza autorizzazione del giudice istruttore e senza che fosse stata in precedenza formulata alcuna istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cpc.

Tanto basterebbe per dispensare il Collegio dall'onere di prendere in considerazione argomenti introdotti nella causa in maniera tanto irrituale.

Nondimeno, non si può fare a meno di osservare che, quand'anche fosse doveroso discutere della fondatezza di queste tesi difensive, sarebbe davvero arduo attribuire un qualsivoglia valore all'azienda di un imprenditore individuale deceduto lasciando l'eredità gravata da cospicue posizioni debitorie dovute, in parte considerevole, proprio all'attività commerciale. E non si potrebbe nemmeno fare a meno di considerare che la stessa situazione patrimoniale predisposta dal rag. Panareo ed invocata dalle sigg.re M. [redacted] e M. [redacted] espone un modestissimo utile (£ 1.482.100) nell'esercizio 1993, ma anche una ben più significativa perdita (£ 16.681.000) nell'esercizio precedente, a conferma di una situazione aziendale non certo florida e tale da giustificare il fatto che nell'inventario di eredità non si sia attribuito valore alcuno all'azienda del defunto.

Altre argomentazioni critiche circa l'attendibilità del progetto divisionale predisposto dal CTU sono state esposte dalla difesa delle sigg.re [redacted] e M. [redacted] con riferimento alla determinazione del valore di altri cespiti mobiliari, quali gli arredi della casa di via Ajaccio nr. 4, stimato in € 2.582,29 dal CTU (v. a pag. 8 della relazione di data 30 settembre 2006) ed il contenuto della cassetta di sicurezza a suo tempo inventariato dal notaio Sala (con atto nr. 152142 di rep. dell'1 marzo 1996, doc. 4 fasc. [redacted]) e stimato dal CTU (pag. 8 della relazione in data 30 settembre) in € 1.369,65, in conformità alla valutazione effettuata dal perito estimatore Giovanni Pozzoli in occasione dell'inventario notarile.

Si tratta, come si vede, di poste minime, la cui stima di valore pare del tutto adeguata alla luce della modestia assoluta degli oggetti in oro ed argento conservati nella cassetta di sicurezza e del fatto che la casa di via Ajaccio nr. 4 era arredata con mobili ed elettrodomestici privi di particolare pregio all'epoca dell'inventario ed, a maggior ragione, nell'attualità e dotati, pertanto, solo di un minimo valore d'uso, destinato a scemare con il trascorrere del tempo, per il quale pare adeguata la stima tenuta presente dal CTU.

Le stesse conclusioni valgono per le autovetture inventariate su cui si è soffermata l'attenzione delle sigg.re [redacted] e M. [redacted] (v. a pag. 11-12 della comparsa conclusionale): una Fiat Regata ed un'Autobianchi A112 (quest'ultima, in verità, indicata come demolita nell'inventario di eredità), vecchie di oltre dieci anni (considerati i modelli di autovettura ed i numeri di immatricolazione) al momento dell'apertura della successione e che oggi, se ancora esistenti, sarebbero soltanto fonte di costi e non avrebbero alcun valore venale.

Le ultime osservazioni della difesa N. [redacted] relativamente alla componente mobiliare dell'attivo ereditario concernono il tema del finanziamento/soci per € 41.905,99 (v. relazione di CTU del 14 ottobre 2004 a pag. 24) alla Srl Antonel, posta in liquidazione il 31 maggio 1995.

La questione assume rilievo ai fini della formazione di un progetto divisionale, dovendosi tenere conto del valore del patrimonio netto della società, che correttamente il CTU ha fatto coincidere con il valore dell'unico bene della società, il fabbricato in località Terramascia di Pescoluse del Comune di Salve. Non si vede, infatti, di quale utilità sarebbe ai fini che qui interessano determinare il valore delle quote della Srl Antonel cadute in successione, pari al 95% del capitale sociale, deducendo previamente il debito della società verso gli eredi Mancuso per poi considerare nelle poste attive della successione il credito degli eredi di pari importo verso la società.

Poche considerazioni paiono, a questo punto, sufficienti per valutare la congruità delle stime di valore da parte del CTU della componente immobiliare dell'attivo ereditario, la sola che riveste un interesse economico non marginale, pur se depauperata dalle vendite resesi necessarie per pagare parte dei cospicui debiti dell'eredità (al resto ha provveduto, come ormai è noto, la sig.ra [redacted] [redacted] ineluttabilmente accresciutisi nei lunghi anni in cui si è protratto questo contenzioso.

E' da notare che la difesa [redacted] e la curatrice speciale dei due minori non hanno contestato l'adeguatezza di alcuna delle stime di valore del CTU, relativamente tanto al residuo immobile di Milano quanto agli immobili in Puglia.

La difesa delle sigg.re [redacted] e [redacted] invece, ha esposto argomentazioni critiche per censurare l'insufficienza del valore di stima dell'appartamento di via Ajaccio nr. 4, Milano e per sostenere, per contro, l'eccessività della stima di valore degli immobili da collazionare.

In particolare, per quanto concerne l'appartamento milanese, si è sostenuto che dovrebbe aversi riguardo ai valori immobiliari medi per le zone semicentrali, indicati in € 4.500,00 circa per mq., sulla scorta di una tabella tardivamente prodotta dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ma, tuttavia, utilizzabile quale mero spunto per la discussione critica delle risultanze della CTU, visto il carattere pubblico della rilevazione di prezzi contenuta in tale tabella, diffusa dalla stampa quotidiana.

Su queste basi la difesa [redacted] [redacted] ha proposto come congruo un valore variabile fra 400.000,00 e 450.000,00 € per un appartamento di 100 mq., in zona indicata come "semicentrale". Va osservato, tuttavia, che la via Ajaccio, diversamente da quanto opinato dai procuratori delle sigg.re [redacted] e [redacted] si trova non già in zona "semicentrale" di Milano, ma alla periferia orientale della città, adiacente al popolare quartiere di Ortica, quasi a confine con il territorio del Comune di Segrate, a breve distanza da una linea ferroviaria e non lontano dalla tangenziale est e dall'aeroporto di Linate. Si tratta certamente di una periferia non degradata, ma, di sicuro, il

contesto urbano in cui è inserito l'alloggio caduto in successione non può essere definito "semicentrale" nell'accezione di questo termine nella corrente prassi commerciale.

Ne consegue che anche sulla scorta dei valori suggeriti dalla tabella cui hanno fatto riferimento i procuratori delle sigg.re [REDACTED] [REDACTED] dovrebbe determinarsi il valore in ragione di circa € 3.500,00 per mq.

Se si considera che un certo grado di aleatorietà è fisiologico in qualsiasi stima di valori immobiliari, si deve concludere che non può davvero ritenersi incongrua una valutazione dell'immobile pari a 320.000,00 €, con una divergenza fra la stima di parte e la stima d'ufficio inferiore al 10%.

Per quanto, infine, concerne la determinazione dei valori degli alloggi in Vallarsa e Lecce, alla cui collazione sono tenute F. [REDACTED] C. [REDACTED], si deve osservare che le stime alla data di apertura della successione che queste parti reputano adeguate (30.000,00 € complessivi per due appartamenti, ciascuno di due locali e servizio, di recente costruzione nella località trentina e 30.000,00 € per un grande appartamento di 170 mq. nella città di Lecce) paiono con tutta evidenza talmente incongrue per difetto da non poter essere utilizzate neppure come spunto per un esame critico delle ben più realistiche valutazioni del CTU.

Conclusivamente, si deve confermare il progetto divisionale elaborato dal CTU anche con riferimento alla parte immobiliare dell'attivo creditario.

E' da dire, infine, che la curatrice speciale di A. [REDACTED] d. A. [REDACTED] N. [REDACTED] ha osservato (v. alle pagg. 17-18 della comparsa conclusionale) che il CTU non ha recepito la disponibilità di F. [REDACTED], ritenuta conforme anche all'interesse dei due minori, a vedersi attribuito il credito verso gli eredi Bellini per un controvalore di 40.000,00 €. Tale credito, per contro, è stato computato nella quota dei due minori, per i quali assai opportunamente il CTU, in conformità alle indicazioni della curatrice speciale nel corso del procedimento, confermate nelle conclusioni precisate al termine della causa, ha previsto la formazione di un unico lotto, da attribuire ad entrambi *pro indiviso*.

Ancora una volta la soluzione proposta dal CTU pare condivisibile, perché realizza l'obiettivo, assegnatogli con il quesito, di ridurre nella maggior, possibile misura l'entità dei conguagli fra i dividendi. E' anche da dire che questa finalità, normalmente perseguita in tutti i giudizi divisionali, pare in questo caso particolarmente conforme agli interessi di dividendi che hanno mostrato, tutti, di non avere significative risorse liquide, da destinare eventualmente al pagamento di cospicui conguagli.

Per quanto sopra detto, può essere qui recepito il progetto divisionale del CTU, nella seconda versione (con collazione) dettagliatamente esposta nella relazione di data 30 settembre

2006, con il solo correttivo della rifusione alle sigg.re [redacted] e [redacted] della quota loro addebitata delle spese di assistenza dei due minori, provvisoriamente anticipate dall'amministratore giudiziale della comunione ereditaria.

Non rimane, a questo punto, che motivare la decisione in punto di spese delle cause riunite.

E' noto che è consuetudine dei giudizi di scioglimento della comunione l'integrale compensazione fra le parti delle spese legali e per CTU.

Nel caso di specie, tuttavia, s'impongono diverse determinazioni. Occorre, infatti, considerare, in primo luogo, che la divisione dell'eredità rappresenta sicuramente un momento centrale del procedimento nr. 3232/1996 R.G., ma che in questa causa sono state proposte dalle attrici [redacted] e P. [redacted] anche altre domande, di rito e di merito (oltre a quelle su cui il Tribunale, in composizione monocratica, si è già pronunciato con sentenza definitiva nell'anno 2002 e che qui, evidentemente, non rilevano in alcun modo) sulle quali queste parti sono risultate integralmente soccombenti.

Parimenti sono soccombenti le sigg.re [redacted] e C. [redacted] in relazione alla domanda di collazione proposta dalla curatrice speciale dei due minori.

Costoro e la sig.ra [redacted] infine, sono interamente soccombenti in relazione alle domande di pagamento di debiti formulate dalla sig.ra [redacted] nel procedimento nr. 4719/1999 R.G..

A questi rilievi si debbono aggiungere talune, inevitabili considerazioni sul contegno processuale serbato dalle sigg.re [redacted] e [redacted].

Queste parti hanno sistematicamente disertato le numerose udienze che i due giudici istruttori che si sono succeduti nella trattazione, dapprima, del solo procedimento nr. 3232/1996 R.G. e poi delle due cause riunite hanno fissato per tentare la conciliazione di procedimenti che, nel comune interesse di tutti gli eredi [redacted] e della sig.ra [redacted] avrebbero richiesto, quantomeno, una reale disponibilità (se non un fattivo impegno) di tutte le parti per la ricerca di una soluzione conciliativa. Solo all'udienza del 21 dicembre 2005 hanno presenziato l'avv. Taddei, munito di procura speciale delle sigg.re [redacted] e P. [redacted], oltre alla sig.ra [redacted] ma anche in questo caso l'assenza delle titolari degli interessi sostanziali rilevanti per il giudizio, ha giustificato la richiesta di un rinvio per l'esame della proposta transattiva verbalizzata dalla sig.ra Di Furia, in tal modo vanificando, nella sostanza se non, questa volta solamente, nella forma, l'estremo tentativo di giungere ad una conciliazione della vicenda contenziosa.

Si debbono poi considerare le varie, su evidenziate iniziative irrituali della nuova difesa delle sigg.re [redacted] e M. [redacted] produzione, *rectius* fisica allegazione al fascicolo di documenti a preclusioni istruttorie maturate e senza autorizzazione del giudice istruttore, precisazione di domande nuove al termine delle cause riunite) che hanno onerato le controparti di ulteriori,

altrimenti non necessarie attività difensive, per far constare l'improprietà di siffatte condotte processuali ed hanno complessivamente appesantito di molto la trattazione di cause, in definitiva, non particolarmente complesse, con un correlativo aggravio dei costi di difesa per tutte le parti processuali.

Per tutte queste concorrenti, pur se eterogenee ragioni, pare del tutto giustificato compensare fra le parti in maniera parziale, nella misura di un quarto, le spese legali e per CTU ed amministrazione giudiziaria e porre a carico delle sigg.re L. [redacted] e P. [redacted] attrici nel procedimento nr. 3232/1996 R.G. e convenute nel procedimento nr. 4719/1999 R.G. e della sig.ra [redacted], convenuta in ambedue i giudizi, le spese legali delle controparti nella misura di tre quarti, liquidandole come da dispositivo per quanto concerne la sig.ra [redacted] considerando adeguati i fondi spese di £ 1.000.000 e di € 10.000,00, oltre oneri accessori, assegnati all'avv. Condò, quale curatrice speciale dei due minori, rispettivamente, nelle udienze del 20 ottobre 1999 e del 21 dicembre 2005. Le sigg.re [redacted] e [redacted], in solido fra loro, dovranno anche rifondere ai due minori ed alla sig.ra [redacted] i tre quarti della quota da costoro eventualmente sostenuta delle spese per la CTU e l'amministrazione giudiziale dei beni della comunione ereditaria.

Da quanto ora detto discende che la somma di € 4.077,66, che si è riconosciuto dovuta dai due minori a [redacted] a titolo di rimborso delle spese di assistenza provvisoriamente anticipate con fondi dell'amministrazione giudiziaria e gli importi di € 2038,83 dovuti, ad egual titolo, dai due minori alle sorelle dovranno essere compensati con il debito solidale di [redacted] [redacted] [redacted] Cl. [redacted] di € 7887,00, oltre IVA e CPA come per legge, a titolo di rimborso spese legali (€ 7887,00 = ai $\frac{3}{4}$ di € 10.000,00+ € 516,00, liquidati in favore dell'avv. Condò) e con il debito solidale delle stesse verso i due minori corrispondente ai $\frac{3}{4}$ della quota dai minori eventualmente sostenuta delle spese per CTU ed amministrazione giudiziaria, come a suo tempo liquidate.



PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione collegiale

definitivamente pronunciando nelle cause riunite, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

che eredi legittimi di **[REDACTED]** deceduto in Segrate il 14 ottobre 1994, sono il coniuge separato senza addebito **[REDACTED]**, per una quota di 4/12 ed i figli **P [REDACTED]**, **CL [REDACTED]**, **N [REDACTED]**, **Ar [REDACTED]**, **Ma [REDACTED]** ed **An [REDACTED]**, **M [REDACTED]**, ciascuno per una quota di 2/12;

DICHIARA

P [REDACTED] creditrice della comunione ereditaria fra **I [REDACTED]**, **P [REDACTED]**, **CL [REDACTED]**, **M [REDACTED]**, **Ar [REDACTED]**, **Ma [REDACTED]** ed **An [REDACTED]** per l'importo di € 216.135,00;

DICHIARA

estinto per remissione il predetto credito di **[REDACTED]**, limitatamente alla quota di competenza dei propri figli minori **A [REDACTED]** ed **A [REDACTED]** e

CONDANNA

I [REDACTED] a pagare la somma di € 72.045,00 a **P [REDACTED]** e **P [REDACTED]** e **CL [REDACTED]**
M [REDACTED] a pagare, ciascuna, la somma di € 36.023,00 a **P [REDACTED]**

DISPONE

la collazione per imputazione del valore al momento dell'apertura della successione di **A [REDACTED]** **M [REDACTED]** nella misura indicata nella relazione del CTU in data 30 settembre 2006 in atti, dei seguenti immobili, oggetto, i primi due, di donazione indiretta a **[REDACTED]** ed il terzo di donazione indiretta a **C [REDACTED]**

- 1) appartamento di due locali e servizio nel consorzio condominiale "I Laresi", in Comune di Vallarsa (TN), catastalmente identificato come porzione materiale 11 della particella edificiale 1442, partita tavolare 3216, valore da collazionare € 33.500,00,

- 2) appartamento di due locali e servizio nel consorzio condominiale "I Laresi", in Comune di Vallarsa (TN), catastalmente identificato come porzione materiale 12 della particella edificiale 1442, partita tavolare 3216, valore da collazionare € 33.500,00,

il tutto come meglio identificato e descritto nella compravendita in data 12 novembre 1991 con sottoscrizioni in autentica per atto nr. 331.163 di repertorio e nr. 11.207 di raccolta del notaio Italo Tarsia di Milano;

- 3) appartamento in Lecce, via Orsini Ducas nr. 36/A, piano primo, identificato al N.C.E.U. alla partita 13970, foglio 227, mappale 585/2, piano primo, cat. A/3, classe 3, vani 6, venduto da [redacted] a M. [redacted] il 9 maggio 1995, valore da collazionare € 111.000,00;

DICHIARA

lo scioglimento della comunione ereditaria fra P. [redacted], C. [redacted], A. [redacted], M. [redacted] ed A. [redacted] compensati, come da richiesta di [redacted] crediti di [redacted] nei confronti di L. [redacted], P. [redacted] e C. [redacted] come sopra accertati, con i debiti per conguagli di A. [redacted] ed A. [redacted] verso le condividenti [redacted], P. [redacted] e C. [redacted].

ATTRIBUISCE

- a [redacted] la proprietà esclusiva delle quote cadute in successione del capitale sociale della S. [redacted] in liquidazione, pari al 95% del capitale sociale;
- a [redacted] la proprietà esclusiva della porzione immobiliare ad uso deposito al piano terreno del fabbricato in C. [redacted] (LE), via Bellini nr. 18, identificato al N.C.E.U. al foglio 3, mappale 649, sub 1, cat. C/2, classe 3, mq. 146;
- ad A. [redacted] ed A. [redacted], in comunione fra loro, la proprietà esclusiva dei seguenti beni: 1) appartamento in Comune di Milano, via Ajaccio nr. 4, con cantina pertinenziale, identificato al N.C.E.U. al foglio 359, mappale 116, sub 38, piano 5/S1, cat. A/3, classe 4, vani 6, con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, 2) appartamento al piano primo del fabbricato in Comune di Presicce (I.E.), via Bellini nr. 18, identificato al N.C.E.U. al foglio 3, mappale 649, sub 2, cat. A/3, classe 3, vani 7, 3) contenuto della cassetta di sicurezza presso l'agenzia nr. 29 di Milano dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, come da inventario di cassetta di sicurezza per atto nr. 152.142 di repertorio del notaio Paolo Sala di Milano, in data 1 marzo 1996 nonché 4) il credito del defunto A. [redacted] verso gli eredi del defunto Vito Bellini conseguente alla stipulazione di contratto

preliminare di compravendita immobiliare in data 31 agosto 1991 fra [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONDANNA

[REDACTED] a pagare a [REDACTED] a titolo di conguaglio, la somma di € 16.976,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;

[REDACTED] a pagare a [REDACTED], a titolo di conguaglio, la somma di € 4.977,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;

A [REDACTED] a pagare a [REDACTED], a titolo di conguaglio, la somma di € 47,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;

A [REDACTED] a pagare a [REDACTED] titolo di conguaglio, la somma di € 47,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda di [REDACTED] P [REDACTED] e C [REDACTED]

ORDINA

agli Uffici del Territorio competenti di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;

DICHIARA

i minori A [REDACTED] ed A [REDACTED], tenuti, in solido fra loro, a rimborsare a [REDACTED] P [REDACTED] e C [REDACTED] la quota di competenza del fondo spese di € 10.000,00 oltre oneri accessori, per un totale di € 12.244,00, anticipato dall'amministratore giudiziale della comunione ereditaria [REDACTED], pertanto, a pagare a [REDACTED] la somma di € 4.077,66 ed a [REDACTED] Cla [REDACTED] ciascuna, la somma di € 2.038,83;

COMPENSA

nella misura di un quarto le spese legali e per CTU ed amministrazione giudiziale dei beni ereditari e, liquidate definitivamente come da fondi spese assegnati nelle udienze del 20 ottobre 1999 e 21 dicembre 2005 le spese, diritti ed onorari in favore dell'avv. Giovanna Condò, curatrice speciale dei minori [REDACTED] ed A [REDACTED] e liquidati in favore dell'avv. E [REDACTED]

██████████, procuratore di ██████████ € 359,52 per spese, € 3.500,00 per diritti ed € 8.500,00 per onorari, e così complessivamente, € 11.359,52, oltre IVA e CPA come per legge,

COMPENSA

il debito di A ██████████ ed A ██████████ per € 4.077,66 nei confronti di ██████████ ██████████ a titolo di rimborso quota di competenza fondo spese di € 12.244,00 a favore della curatrice speciale e per € 2.038,83 ciascuna nei confronti di B ██████████ e C ██████████, a titolo di rimborso quota di rispettiva competenza fondo spese di € 12.244,00 a favore della curatrice speciale, con il debito solidale di ██████████ P ██████████ e C ██████████ per € 7.887,00 oltre IVA e CPA nei confronti di ██████████ ed Andrea ██████████ a titolo di rimborso spese legali e con l'ulteriore debito solidale delle stesse verso i due minori corrispondente ai $\frac{3}{4}$ della quota dai minori eventualmente sostenuta delle spese per CTU ed amministrazione giudiziaria, come a suo tempo liquidate;

CONDANNA

██████████ P ██████████ e C ██████████, in solido fra loro, a rimborsare a P ██████████ ██████████ e spese legali, come sopra liquidate, fino alla concorrenza di tre quarti e, pertanto, a rifondere a tale titolo a ██████████ la somma di € 8.519,64 oltre IVA e CPA come per legge, nonché a rifondere a B ██████████ i tre quarti delle quote eventualmente sostenute delle spese per CTU ed amministrazione giudiziaria, come a suo tempo liquidate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007.

il Presidente
Gianna Vallescura



il Giudice est.
Giovanni Rollero

